

Energia e semplificazioni: nel decreto si può fare di più

*Le proposte per sbloccare le rinnovabili,
far partire gli investimenti e raggiungere i target ambientali.*

A cura di PPA Committee

Nonostante gli sforzi di semplificazione burocratica, il Decreto Semplificazioni non sembra affrontare adeguatamente molte delle criticità relative ai procedimenti autorizzativi di impianti rinnovabili. In occasione della conversione in legge del DI Semplificazioni, il Parlamento ha l'occasione per sanare le lacune e porre le basi perché partano davvero gli investimenti e l'Italia possa porre le basi per raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione.

PPA Committee, network di primarie imprese nazionali e multinazionali, attivo dal 2019 e orientato a studiare le migliori soluzioni regolatorie e giuridiche per incentivare lo sviluppo dei Renewable Power Purchase Agreement (PPA), partecipa alle consultazioni delle commissioni riunite 1a e 8 a del Senato presentando un documento con 5 proposte che vanno verso la semplificazione delle procedure autorizzative, scoglio decisivo per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ammodernamento di quelli esistenti.

A PPA Committee, promosso da REF-E, Public Affairs Advisors e Herbert Smith Freehills, partecipano 40 imprese attive in tutti i segmenti del mercato elettrico: produttori rinnovabili e sviluppatori, operatori integrati, consumatori, operatori finanziari, trader, technology provider e altri soggetti portatori d'interesse.

NODI CRUCIALI, LE 5 PROPOSTE

1. Termine perentorio per il pronunciamento della Presidenza del Consiglio (revisione dell'art. 14-quinquies della Legge 241 del 7 agosto 1990)

Necessaria quantomeno una revisione dell'art. 14-quinquies della Legge 241 del 7 agosto 1990, che regola le modalità di opposizione al Presidente del Consiglio da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, dopo la conclusione della conferenza dei servizi. Si ritiene necessario stabilire un termine perentorio per il legittimo ed efficiente pronunciamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Introduzione di un limite massimo di due anni per la durata dei processi autorizzativi per i nuovi progetti inclusi tutti gli endoprocedimenti

In attuazione dell'art. 16 della Direttiva RED II, il PPA Committee auspica l'introduzione del limite temporale di due anni per la durata dei processi autorizzativi per i nuovi progetti inclusi tutti gli endoprocedimenti. Altresì ritiene utile prevedere l'ipotesi di risarcimento del danno ingiusto causato dalle amministrazioni per inosservanza dolosa del termine di conclusione di un procedimento, come già avviene in altri Paesi europei, ovvero introducendo

penalizzazioni per i dirigenti pubblici inadempienti (come già prospettato dal d.d.l. Nicolais).

3. Aggiornamento delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"

Dopo quasi dieci anni dalla prima emanazione, è opportuno rivedere le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D.M. 10 settembre 2010, Linee Guida) innervandole con le buone pratiche nel frattempo emerse e condivise, aggiornandole nelle sezioni meno lineari e stabilendo un percorso di allineamento periodico con il coinvolgimento del Mibact, delle Regioni, e delle sovraintendenze territoriali che – come noto – sono in prima linea nella gestione delle pratiche autorizzative. Tali Linee Guida sono obsolete sia per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione (al suo interno un trattamento particolare viene riservato alla valutazione dei progetti da parte delle soprintendenze), sia per il fatto che è necessario che vengano introdotte le diverse tecnologie (onshore, offshore, etc.) e tutte le categorie di intervento (impianti nuovi, rinnovati, ammodernati, etc.).

4. Istituzione di un elenco delle modifiche categorizzate come sostanziali o non sostanziali ai fini dell'evolversi del procedimento

Al fine di agevolare la realizzazione di varianti efficienti è necessario che il MATTM provveda, tramite decreto, a individuare analiticamente e definitivamente i diversi casi in cui le modifiche apportate al progetto (ovvero all'impianto) debbano essere considerate sostanziali o non sostanziali dando definitivamente attuazione all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), così come modificato dall'articolo 56 del Decreto Semplificazioni.

5. No alle "Aree idonee", sì alle "Aree a priorità FER", sì alla mappatura in via preliminare della vincolistica

Preoccupa la proposta di individuare a monte le "aree idonee" allo sviluppo di impianti FER, soprattutto perché è molto difficile che si attui una felice concertazione con gli enti locali, rendendo tortuoso – se non addirittura impossibile – scegliere utilmente tali aree. Al contrario, sarebbe maggiormente efficace l'individuazione di aree a "priorità FER" (quelle, ad esempio, dove sono già presenti installazioni). A tale riguardo, l'art. 56 del Decreto Semplificazioni si limita a prevedere che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Ministro dello sviluppo, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro per i beni e le

attività culturali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, individuati con uno o più decreti le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti od opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.

Per PPA Committee è necessario, invece, che venga definita in via preliminare e stabile la vincolistica su tutto il territorio nazionale, lavorando ad una mappatura puntuale e condivisa da tutti gli enti pubblici. Inoltre, è necessario che, con riferimento all'intero territorio nazionale, siano individuati ex ante sia tutti i vincoli paesaggistici e ambientali sia gli enti incaricati della loro tutela. Infine, una volta individuati ex ante i vincoli gravanti sui potenziali siti di installazione, sarebbe opportuno prevedere l'intervento obbligatorio delle Soprintendenze nel procedimento autorizzativo esclusivamente in presenza di effettivi vincoli paesaggistici sull'area interessata dal progetto.

www.ppa-committee.eu



Lascia il tuo commento a questo link:

<https://www.editorialedelfino.it/energia-e-semplificazioni-nel-decreto-si-puo-fare-di-piu.html>